



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato dell'8 ottobre 2026

LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SULLA LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE, MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI E CONCESSIONI

Con la [sentenza numero 163](#), depositata oggi, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di illegittimità costituzionale promosse dallo Stato avverso alcune disposizioni della legge della Regione Puglia numero 15 del 2025.

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che, nel disciplinare il Codice identificativo regionale (CIR) delle strutture ricettive, ne ha previsto la propedeuticità rispetto all'acquisizione di quello statale (CIN), rilevando che l'introduzione di un onere aggiuntivo a carico degli operatori locali si pone in contrasto con la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, poiché può pregiudicare l'uniformità a livello nazionale delle condizioni del mercato.

È stata accolta anche la censura relativa alla previsione regionale che fa salve le "limitazioni" ai mutamenti di destinazione d'uso previste dagli strumenti urbanistici. La Corte, richiamando la propria precedente [sentenza numero 61 del 2026](#), ha chiarito che le "limitazioni" si distinguono dalle "condizioni", consentite dalla disciplina statale, per un maggiore grado di incisività sul diritto di proprietà, alterando così il bilanciamento fissato dal legislatore statale in materia di «governo del territorio».

Sono state, altresì, dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, le disposizioni

regionali riguardanti le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, che hanno eliminato la necessità del parere dell'Autorità di bacino, richiesto dalla normativa statale in materia, e hanno fissato nella misura di 15 anni la durata della concessione, in contrasto con le disposizioni statali che prevedono un termine massimo quindicennale, consentendo di modulare la durata del rapporto concessorio.

La Corte ha, invece, dichiarato inammissibili per carenza di motivazione le questioni promosse con riferimento alle disposizioni regionali di adeguamento, in materia di mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, alla disciplina introdotta nel Testo unico dell'edilizia dal decreto-legge numero 69 del 2024 (c.d. Salva casa).

Roma, 8 ottobre 2026

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698438